



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI
dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ,
*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'ef-
ficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*

- LXI -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, <i>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE</i>	6



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.


In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



ADEMPIMENTI PREVISTI
dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102¹,


Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 4 Co. 1	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con Conferenza unificata.		Approvazione del documento predisposto dall'ENEA - proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili
Art. 4 Co. 4 secondo periodo			Istituzione di una cabina di regia composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ²
Art. 4 Co. 4 terzo periodo	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che stabilisce il funzionamento della cabina di regia ³

¹ Il decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2014, è entrato in vigore il 19 luglio 2014.

² La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

³ Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 5 Co. 2	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con Agenzia del demanio	30 novembre annuale	Predisporre un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA centrale coerente con la percentuale del per cento ⁴ .
Art. 5 Co. 5	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e delle finanze	18 agosto 2014 <i>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che definisce le modalità per l'esecuzione del programma di cui al comma 2.
Art. 5 Co. 12 lett. a)	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che determina l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7 Co. 5 Primo periodo	Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE	Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018	Redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1 ⁵ ⁶ .

⁴ Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico.

⁵ In base al comma 1, l'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.


⁶ Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 7 Co. 5	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico	16 novembre 2014 <i>Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Aggiornamento delle linee guida di cui all'articolo 6, co. 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 ^{7 8}
Art. 8 Co. 9	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Entro il 31 dicembre 2014	Pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
Art. 10 Co. 3	Ministero dello sviluppo economico, sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Conferenza unificata	Entro il 31 dicembre 2015	Approva il rapporto predisposto, ai sensi del comma 1, dal GSE e lo notifica alla Commissione europea
Art. 10 co. 5 Primo periodo	Ministero dello sviluppo economico, sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con Conferenza unificata	Entro il 2020 e il 2030	Sono individuate le misure al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza il potenziale aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; sono definite, altresì, soglie per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lett. c) e d).

⁷ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2013, n. 1, S.O.: Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.


⁸ Ai sensi della normativa citata, *l'adeguamento delle linee guida è effettuato con il supporto dell'ENEA e di RSE e previo svolgimento, da parte degli stessi Ministeri, di una consultazione pubblica e diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Fino all'entrata in vigore del decreto di approvazione dell'adeguamento, sono applicabili, ai fini dell'attuazione del presente decreto le linee guida approvate con la delibera EEN n. 09/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, nelle parti non incompatibili con il presente decreto.*



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 10 co. 5 Terzo periodo	Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Conferenza unificata		Decreto che individua gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6 ⁹
Art. 11 Co. 2	Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico	Entro il 31 dicembre a decorrere dal 2015 Annuale	Redige una relazione sulle modalità di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 11 Co. 3	Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico		Definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica.
Art. 14 Co. 5	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con conferenza unificata	15 gennaio 2015 <i>Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che approva le linee guida per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. ¹⁰


⁹⁹ Il decreto individua le modalità attraverso cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla definizione delle misure previste dal decreto. E alla individuazione delle relative priorità di intervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico ambientali da esse adottati.

¹⁰ Le linee guida sono finalizzate, in particolare a favorire la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali online accessibili da cittadini e imprese, l'uniformità e lo snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative; l'applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 15 Co. 5	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito parere della Conferenza unificata	17 ottobre 2014 <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto di natura non regolamentare che individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nonché le modalità di articolazione per sezioni.
Art. 17 Co. 1	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con conferenza unificata e su proposta dell'ENEA	A decorrere dal 2014 Cadenza triennale	Approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAE-E, che comprende misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica, risparmi di energia conseguiti e attesi, stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.
Art. 17 Co. 2	Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'ENEA	Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Cadenza annuale	Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.
Art. 17 Co. 3	Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE	Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Cadenza annuale	Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione sulla cogenerazione contenente statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione, relative alla capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica, relative alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione. ¹¹

¹¹ La relazione è redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218: Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 19 Co. 1	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che aggiorna gli allegati del decreto
Art. 19 co. 4	Ministero dello sviluppo economico	entro il 5 giugno 2014 ¹²	Trasmette alla Commissione europea il decreto e le eventuali successive modificazioni ¹³ .

Deliberato il 23 luglio 2014

¹² Il paragrafo 1 dell'articolo 28 della direttiva 2012/27/UE recita che *gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2014.*

¹³ La trasmissione avviene ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE. Il paragrafo 2 dell'articolo 28 recita, infatti, che Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

N. LX - XVII Adempimenti previsti dalla legge 3 luglio 2014, n. 99: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

N. LIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

N. LVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

N. LVII - XVII. Stato di attuazione della "prima" legge di delegazione europea - legge 6 agosto 2013, n. 96 -: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (a dieci mesi dalla sua entrata in vigore).

N. LVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 : Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali .

N. LV - XVII. Stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: Legge di contabilità e finanza pubblica e altri provvedimenti attuativi.

N. LIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

N. LIII/bis - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.

N. LIII - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.

N. LII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

N. LI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

N. L - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

N. XLIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.